

350/2025
SENT. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80503** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 08.10.2024 dal Sig. **XX** (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, e residente a omissis, alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Mario Lazzari (mario.lazzari@pec.it), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Lecce, alla Via C. De Giorgi n. 7.

Contro

- **INPS - Direzione Generale** - in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Ciriaco il Grande n. 21;
- **INPS - Direzione Provinciale di Latina** - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Latina (LT), alla Via Cesare Battisti n. 52;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11 giugno 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Marco Meduri, in sostituzione dell'Avv. Mario Lazzari, per il ricorrente, e l'Avv. Filippo Mangiapane in sostituzione dell'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, Sovrintendente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, collocato a riposo in data 22.04.2012, agisce contro la determinazione dirigenziale n. 75 del 23.07.2014 dell'INPS di Latina che ha respinto la sua istanza di pensione privilegiata.

A questo proposito il ricorrente fa presente che, con verbali n. AB 469 del 14.3.1989 e n. AB 562 del 21.2.1991 della C.M.O. dell'Ospedale Militare di Roma Cecchignola e con parere prot. 27737/92 del 11.12.1992 del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle patologie: *"epatopatia cronica"* e *"ulcera gastroduodenale"*; successivamente, con D.M. n. 247069/130 del 30.10.91.

Con istanza depositata all' INPS in data 30.4.2012, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria; a seguito dell'accertamento medico-legale di cui al verbale BL/B n.A51302487 del 23.1.2014 della C.M.O. di Roma, risultava che le patologie sofferte dall'esponente (seppur limitatamente alla epatopatia cronica) erano persistenti e dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alla Tabella A categoria 8°.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nonostante ciò, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n.27635/2013 del 4.12.2013, affermava che le infermità non erano dipendenti da causa di servizio, a questo seguiva il sopra citato provvedimento di diniego dell'INPS, contro il quale il ricorrente presentava ricorso al Comitato Di Vigilanza, rimasto senza risposta.

Il ricorrente contesta il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in quanto *“apodittico, poiché fondato su una motivazione che, oltre a risultare del tutto carente e stereotipata, è frutto di un'istruttoria pressoché assente”* ritenendo che lo stesso contesto lavorativo e l'espletamento di mansioni particolarmente gravose e stressanti gli abbiano arrecato le patologie per cui è causa.

Il ricorrente chiede, quindi, previo accertamento tramite CTU medico-legale, l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di Tab. A, cat. 8°, a vita, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio o altra data ritenuta congrua, con condanna dell'INPS al pagamento del relativo trattamento pensionistico.

Con nota depositata in data 26.05.2025, si è costituito l'INPS che precisa di aver proceduto al rigetto *“in quanto, sulla base della documentazione trasmessa dall'Amministrazione di appartenenza, le infermità richieste (“Ulcera gastroduodenale” – classificata NC dalla CMO e “Epatopatia cronica” – ascritta ad 8^ ctg. tab. A dalla CMO) sono state giudicate dal C.V.C.S. del MEF “NON DIPENDENTI DA FATTI DI SERVIZIO” con parere pos. n. 27635/2013 reso nell'adunanza n. 487/2013 del 04/12/2013.*

In seguito a ciò, il Sig. XX, in data 02/09/2014, presentava ricorso al

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Comitato di Vigilanza chiedendo il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato allegando il parere positivo del C.P.P.O. pos. n. 27737/92 del 11/12/1992, non trasmesso dall'Amministrazione di appartenenza a questa sede a seguito dell'istruttoria dell'istanza.

Il parere sopra indicato si esprimeva conformemente alla proposta favorevole dell'Amministrazione del 14/08/1992, ai fini dell'equo indennizzo, in merito all'infermità "Epatopatia cronica". Alla luce di quest'ultimo parere, poiché agli atti erano presenti due pronunce discordanti relativi alla medesima infermità, "Epatopatia cronica", ascritta ad 8^a ctg. tab. A dalla CMO con verbale modello BL/B n. A51302487 del 23/01/2014, quest'ufficio ha inoltrato al C.V.C.S. del MEF richiesta di riesame affinché si pronunciasse in via definitiva in merito alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità sopra richiamata.

Con parere n. 1073112024 reso nell'adunanza n. 4171 del 17/07/2024 il C.V.C.S. del MEF si è espresso in via definitiva confermando che l'infermità "Epatopatia cronica" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO. Il suddetto accertamento costituisce accertamento definitivo anche per la successiva richiesta di pensione di privilegio".

Controparte, pertanto contesta il fondamento della pretesa attorea e si oppone alla richiesta di CTU.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni

Terminata la discussione, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento del diritto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del ricorrente al riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata ordinaria.

2. Il ricorso non è fondato e va respinto.

Sul punto, infatti, va rilevato che, in ordine alle infermità per le quali si agisce per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, dalla documentazione agli atti, emergono una serie pareri il cui esame è determinate ai fini della decisione della causa e della valutazione in ordine all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.

Il primo parere è quello del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie dell'11.12.1992 che *“esprime parere conforme alla proposta favorevole dell'Amministrazione”*, senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto di adeguarsi alla proposta favorevole (e sembrerebbe questo, in realtà, il parere *“apodittico, fondato su una motivazione che oltre a risultare del tutto carente e stereotipata, è frutto di un'istruttoria pressoché assente”*).

Il secondo parere è quello del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 04.12.2013 nel quale risultano sufficientemente esposte e motivate le ragioni per le quali le patologie non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Nel suddetto parere, infatti, si legge che l'infermità *“ulcera gastroduodenale”* non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, *“trattandosi di affezioni prevalentemente a sfondo neuro-distonico, sull'insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato) non possono avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto non*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dotati di particolare intensità lesiva e non prolungati nel tempo”.

Nel medesimo parere viene, inoltre, specificato che si tratta di affezione a carattere prevalentemente familiare favorita dalle abitudini del soggetto che vengono descritte ed illustrate.

Con riferimento alla *“epatopatia cronica”* viene argomentato che non risulta che il soggetto abbia sofferto di epatite virale o sia stato sottoposto all’azione nociva di agenti epatotossici.

A questo secondo parere ne è seguito un terzo, sempre del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, richiesto dall’INPS per porre rimedio alla discordanza manifestata dai due precedenti pareri.

Tuttavia, anche quest’ultimo parere del 17.07.2024 ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate.

Difronte a questa duplice esclusione del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, il ricorrente non ha fornito argomentazioni valide, concrete e documentate che confutassero le motivazioni espressamente addotte nelle valutazioni medico-legali: non è stata fornita, infatti, né documentazione inerente l’effettivo servizio svolto nell’Amministrazione penitenziaria né si è fatto uno specifico riferimento al servizio svolto al di là di un generico richiamo al *“contesto lavorativo e all’espletamento di mansioni particolarmente gravose e stressanti”*; né è stata fornita documentazione o sono state espresse valutazioni medico-legali che potessero fornire delle argomentazioni per confutare le sopra riportate valutazioni medico-legali.

Infatti, dalla documentazione agli atti nulla emerge circa la peculiarità

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e la gravosità del servizio svolto dal ricorrente, tale da giustificare una incidenza causale dello stesso sulla insorgenza delle patologie lamentate; né parte attrice ha documentato, con minimali e doverose certificazioni mediche o pareri pro-veritate, un'incidenza causale del servizio reso sulla insorgenza delle infermità, abdicando così al basilare principio dell'onere della prova.

Sul punto, occorre osservare che in base all'art. 2697 c.c. incombe sul ricorrente l'onere di fornire elementi probatori idonei a far valere la propria pretesa e nello specifico a superare eventualmente quanto riportato dai documenti ufficiali sopra richiamati; né può darsi luogo ad una CTU che, in questo contesto, assumerebbe i caratteri di una CTU meramente esplorativa, non consentita.

Tra l'alto il dipendente è cessato dal servizio per dimissioni volontarie (vedi all. 8 del ricorso) e non per le infermità per le quali chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Tutto quanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto.

Si ravvisano apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

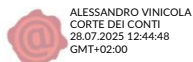
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.07.2025

f.to digitalmente

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.